

Contratto di affidamento alla Prof.ssa Giovanna Cosenza di un incarico di collaborazione e consulenza per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e laboratoriali rivolte ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e degli enti di formazione professionale e altre attività di supporto nell'ambito del progetto metropolitano "ECCO! Educazione, Comunicazione e Cultura per le Pari Opportunità".

Con la presente scrittura privata<sup>1</sup>, da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

la Città metropolitana di Bologna (C.F. 03428581205) rappresentata dal Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale Dott.ssa Laura Venturi, domiciliata per la carica in via San Felice, 25, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma in ragione della sua carica

**E**

la Prof.ssa Giovanna Cosenza, nata a Messina il 29/05/1962 (CF CSNGNN62E69F158I) e residente a xxxxxxxx (d'ora in poi professionista)

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1: Oggetto dell'incarico ed organizzazione dell'attività**

La Città metropolitana di Bologna affida alla Prof.ssa Giovanna Cosenza un incarico di collaborazione e consulenza per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e laboratoriali rivolte ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e degli enti di formazione professionale e altre attività di supporto nell'ambito del progetto metropolitano "ECCO! Educazione, Comunicazione e Cultura per le Pari Opportunità".

L'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Supporto alle attività promosse dal Comitato Tecnico-Scientifico ECCO! - Educazione, Comunicazione e Cultura per le Pari Opportunità.
- Direzione e coordinamento del corso di formazione modulare 2022-2023, per il periodo della durata dell'incarico.
- N. 1 incontro di formazione in primavera 2022, coinvolgendo le Scuole primarie e le Scuole secondarie di primo grado.
- N.2 Incontri di formazione in autunno 2022, da collocarsi orientativamente nell'ambito del Festival della cultura tecnica.

---

<sup>1</sup> Artt.1350 e 2702 del codice civile

Le suddette prestazioni verranno eseguite dalla professionista con autonoma organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature.

## **Art. 2: Durata del contratto e scioglimento**

Il presente contratto decorre<sup>2</sup> dalla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2022.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

## **Art. 3: Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione**

Il corrispettivo complessivo è determinato nella misura di euro € 4.310,00 (oltre IRAP e INPS a carico Ente).

La Città metropolitana di Bologna trasferirà alla professionista il compenso, in un'unica tranche, a seguito di presentazioni di relazioni sull'attività svolta, vistate dalla Dirigente dell'Area Sviluppo sociale e previa presentazione di nota riscontrata regolare.

## **Art. 4: Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta**

È prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili alla professionista, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissione da parte dell'incaricata di reati previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;

---

<sup>2</sup> Al fine di garantire la realizzazione delle attività nei tempi stabiliti, il contratto sarà eseguibile dalla data di sottoscrizione, in ogni caso i competenti uffici effettueranno comunque i controlli previsti per legge e nel caso venissero accertate irregolarità in merito, si procederà all'immediata risoluzione del contratto e si provvederà a liquidare la quota parte spettante relativamente all'attività svolta

- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'incaricato;
- inosservanza da parte della professionista di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte della professionista degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; la professionista ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

#### **Art. 6: Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'incarico**

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale, Dott.sa Laura Venturi, che verifica periodicamente il corretto svolgimento del servizio.

#### **Art. 7: Sicurezza**

La professionista opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

La professionista agli effetti contributivi ed assicurativi non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna.

La professionista si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante il suo incarico e funzionali all'evacuazione.

Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione il prestatore farà riferimento al Dirigente dell'Area sviluppo sociale o suo delegato.

#### **Art. 8: Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali**

Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento

verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento<sup>3</sup> della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali<sup>4</sup>, si individua la Dott.ssa Giovanna Cosenza quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

### **Articolo 9: Tracciabilità dei flussi finanziari**

La professionista si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

### **Art. 10: Foro competente**

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli Uffici dell'Area Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

### **Art. 11: Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti la stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico della professionista. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Il presente contratto non viene sottoposto a repertoriazione, ai sensi dell'art. 32 dell'ultravigente regolamento provinciale dei contratti.

### **Art. 12: Limitazioni a carico della professionista**

È fatto espresso divieto alla professionista di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

### **Art. 13: Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal contratto individuale si rinvia alle disposizioni di legge

---

<sup>3</sup> Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

<sup>4</sup> Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo [www.cittametropolitata.bologna.it](http://www.cittametropolitata.bologna.it) (sezione "Norme e regolamenti").

e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet [www.cittametropolitana.bologna.it](http://www.cittametropolitana.bologna.it) nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

Il presente contratto viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto con firma analogica in quanto la professionista dichiara di non essere attualmente in possesso di firma qualificata o digitale.

La professionista  
Prof.ssa Giovanna Cosenza

La Dirigente dell'Area Sviluppo sociale  
Dott.ssa Laura Venturi